

Decreto 4 giugno 2001 (G.U. n. 142 del 21/06/2001)

**Autorizzazione alla M.T.S. S.p.a. all'esercizio del segmento di mercato "Bondvision"; approvazione del relativo regolamento e ammissione alle negoziazioni di detto mercato di altre tipologie di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, a norma dell'art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
(Definizioni)**

Nel presente regolamento l'espressione:

- "Applicazione" indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata
- "Categorie di strumenti finanziari" indica un insieme di specie di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee
- "Disposizioni" indica le norme attuative del presente Regolamento
- "Gruppo" indica l'insieme composto dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa controllante e dalla controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385
- "Mercati regolamentati" indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98
- "MTS" indica il mercato regolamentato dei titoli di Stato attraverso sistema telematico gestito dalla società MTS S.p.A. e autorizzato con decreto del Ministro del Tesoro 28 giugno 1998, ai sensi dell'Art. 66 del T.U.F.
- "Operatori" indica tutti i soggetti ammessi alle negoziazioni nel Sistema
- "Operatori principali" indica gli Operatori iscritti nel Registro degli Operatori principali tenuto dalla Società di gestione
- "Prezzo" indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso o ad un differenziale tra prezzi, con le modalità indicate dalle Disposizioni
- "Proposta" indica l'offerta di acquisto o vendita di un titolo, ovvero l'espressione della volontà negoziale in ordine alla stipula di uno dei contratti di cui all'art.21, comma 1, esposta da un Operatore Principale attraverso il Sistema con l'indicazione della quantità e del prezzo offerti e della specie di strumento finanziario che si intende negoziare
- "Richiesta di prezzo" indica la richiesta competitiva effettuata dagli Operatori agli Operatori principali
- "Servizio di deposito" indica il servizio di deposito e gestione accentrata di strumenti finanziari effettuato dalle istituzioni di cui all'art. 80 del TUF o individuate dalla Società di gestione a mezzo delle disposizioni nel rispetto delle norme dettate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia
- "Servizio di liquidazione" indica il servizio di liquidazione e compensazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 69 del T.U.F. o analoga procedura di regolamento gestita da istituzioni individuate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni nel rispetto delle norme dettate dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia
- "Sistema" indica il sistema telematico, collegato a Internet o Intranet, denominato "BondVision" a mezzo del quale vengono negoziati gli strumenti finanziari
- "Società di gestione" indica MTS S.p.A.
- "Specie di strumento finanziario" indica, nell'ambito degli strumenti finanziari trattati, l'insieme dei titoli identificati dal medesimo codice ISIN e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione e/o l'insieme dei contratti caratterizzati dall'appartenenza allo stesso schema negoziale e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione

- "Strumenti finanziari" indica le tipologie di strumenti negoziati nel mercato attraverso i contratti di cui all'art.21, comma 1

- "T.U.F." indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

**Art. 2  
(Oggetto del regolamento)**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione di un sistema di negoziazione elettronica mediante un'asta competitiva fra uno o più Operatori principali e gli Operatori sugli strumenti finanziari di cui all'art. 4 successivo.

**Art. 3  
(Fonti disciplinari del mercato)**

La regolamentazione di mercato si articola nei seguenti atti:

- a) Regolamento: fissa i principi del mercato, è deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci
- b) Disposizioni: norme di attuazione del Regolamento, sono emanate dal Consiglio di Amministrazione della Società di gestione
- c) schemi negoziali, domande di adesione e contratti per l'inoltro delle istruzioni di regolamento
- d) circolari della Società, emanate dal Consiglio di amministrazione, che contengono delibere riguardanti dettagli tecnici e specificazioni operative

Le Disposizioni di cui all' art. 3 b) e le circolari di cui all' art. 3 d) sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite comunicazioni, anche riprodotte nelle pagine informative del Sistema.

**TITOLO II  
STRUMENTI FINANZIARI**

**Art. 4  
(Titoli negoziabili)**

Nel mercato sono negoziabili, mediante i contratti di cui all'art. 21, i titoli di Stato, sia italiani che esteri.

Possono essere ammessi a quotazione titoli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione; per l'ammissione alle negoziazioni di tali titoli si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) di titoli della stessa specie.

In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base di annuncio della loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione e dei relativi contratti.

**Art. 5  
(Condizioni di ammissione alle negoziazioni)**

Gli Strumenti finanziari possono essere ammessi alle negoziazioni a richiesta degli Operatori. Detti Strumenti finanziari devono essere liberamente trasferibili. Non deve risultare alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti al titolare.

#### Art. 6

##### *(Modalità di ammissione alle negoziazioni)*

La Società di gestione stabilisce, tra i titoli di cui all'art. 4, le specie da negoziare nel mercato, definendone, con apposite circolari, le modalità ed i tempi di inserimento nel Sistema.

#### Art. 7

##### *(Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni)*

1) La Società di gestione può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi specie di strumento finanziario negoziata in caso di:

- richiesta motivata di Operatori
- prolungata carenza di contrattazioni
- mancanza di ordinato svolgimento delle negoziazioni

2) Entro sei mesi dalla sospensione di una specie di strumento finanziario, la Società di gestione può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata.

#### Art. 8

##### *(Determinazione del lotto minimo negoziabili)*

1) Gli Strumenti finanziari sono negoziati per quantitativi minimi fissati nelle Disposizioni; detti quantitativi minimi saranno determinati tenendo conto delle caratteristiche all'ingrosso del mercato, dell'ammontare emesso degli Strumenti finanziari, nonché della liquidità del mercato, tenendo in ogni caso conto di quanto stabilito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per i mercati all'ingrosso, ai sensi dell'art. 61, comma 10, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2) I quantitativi minimi negoziabili potranno essere differenziati per singole specie o categorie di strumenti finanziari.

### **TITOLO III OPERATORI**

#### Art. 9

##### *(Condizioni di ammissione)*

1) Possono essere ammessi alle negoziazioni nel Sistema i seguenti soggetti:

- a) le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
- b) le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
- c) le imprese di assicurazione italiane
- d) le società di gestione del risparmio italiane..
- e) imprese di assicurazione estere e soggetti esteri che effettuano la gestione del risparmio, qualora esistano adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza.

2) a) Sono ammessi di diritto alle negoziazioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia.

- b) Sono altresì ammessi alle negoziazioni le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico e altri enti che svolgono funzioni analoghe in paesi comunitari, o extracomunitari, alle condizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2002.

3) Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui al comma 1 e 2 debbono:

- a) garantire la liquidazione delle operazioni concluse sul mercato aderendo (in via diretta o tramite un altro operatore) ai sistemi di compensazione e liquidazione;
- b) tenere rapporti con le istituzioni che svolgono il Servizio di deposito, secondo modalità precisate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni;
- c) essere dotati di una struttura organizzativa adeguata che consenta loro una corretta operatività nel mercato e l'adempimento degli obblighi di esecuzione dei contratti;
- d) possedere un patrimonio netto, calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari ai

fini di vigilanza, o, in mancanza, con criteri analoghi specificati nelle Disposizioni, almeno pari o equivalente a dieci milioni di Euro. Per i soggetti di cui all'Art. 9.1 c), d) ed e) il patrimonio netto di riferimento dovrà essere almeno pari o equivalente ad un milione di Euro.

4) La Società di gestione potrà permettere l'adesione indiretta alle istituzioni che svolgono il servizio di deposito di cui al comma 3, lett. b), attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, in qualità di "banca agente", nei modi precisati a mezzo delle Disposizioni.

5) La Società di gestione, applicando criteri oggettivi e non discriminatori, rifiuta motivatamente l'ammissione quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del mercato.

#### Art. 10

##### *(Procedimento di ammissione)*

1) I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nel mercato debbono presentare alla Società di gestione domanda scritta conforme allo schema allegato alle Disposizioni e sottoscritta dal legale rappresentante.

2) Le Disposizioni specificano gli atti che debbono essere prodotti unitamente alla domanda di cui al comma 1. In ogni caso deve essere trasmesso, oltre a quanto previsto dall'art. 33, il documento comprovante l'adesione alle istituzioni di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), o, se l'adesione avvenga in forma indiretta, ai sensi dell'art. 9, comma 4, copia autentica dell'accordo per il deposito e la liquidazione stipulato con un aderente diretto alle istituzioni che svolgono i relativi servizi in conformità alle indicazioni della Società di gestione.

3) La Società di gestione esamina la domanda di ammissione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori elencati nelle Disposizioni e si pronuncia di norma entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti.

4) La Società di gestione, unitamente alla comunicazione della decisione favorevole assunta ai sensi del comma 3, determina la data dalla quale il soggetto ammesso potrà iniziare le negoziazioni nel mercato.

5) I rapporti tra la Società di gestione e gli Operatori sono regolati, oltre che dalle precedenti norme, dalle Disposizioni, dalla domanda di adesione e dal contratto di utenza redatto secondo lo schema allegato alle Disposizioni.

#### Art. 11

##### *(Obblighi degli Operatori)*

- 1) Ciascun Operatore:
  - a) rispetta le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Disposizioni e nelle circolari
  - b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza
  - c) si astiene dal compiere atti che possano pregiudicare il buon funzionamento del mercato
  - d) assicura il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3
  - e) rispetta tutti gli obblighi di dichiarazione e trasparenza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria
  - f) possiede ogni diritto e titolo sui dati da esso immessi nel Sistema ed in relazione a tali dati conferisce alla Società di gestione una licenza non esclusiva, perpetua e gratuita di uso, distribuzione, sub-licenza, vendita di tali dati e di compilazione dei medesimi con altri dati, a condizione che la Società di gestione non riveli l'identità dell'Operatore quale fonte dei dati medesimi
  - g) fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, dà atto e conviene che la Società di gestione possiede ogni diritto e titolo, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale, sui dati in forma aggregata immessi nel

Sistema dagli Operatori e si astiene dal diffondere i medesimi,

h) garantisce l'adeguata qualificazione professionale del personale preposto allo svolgimento delle attività di negoziazione ed in particolare l'adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento del mercato, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sul mercato

i) indica almeno due persone fisiche addette ad intrattenere i rapporti connessi all'operatività nel mercato con la Società di gestione

j) fornisce, sia a seguito di specifica richiesta della Società di gestione, sia periodicamente nei modi e tempi, che potranno essere differenziati per categorie di Operatori, stabiliti dalla Società medesima con apposite circolari, le notizie ed i dati relativi all'attività svolta anche fuori dal mercato relativamente agli strumenti trattati sul mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni

k) versa i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del Sistema e degli altri servizi accessori forniti, nella misura e nei termini che sono stabiliti dalla Società di gestione tenendo anche conto dei rapporti di adesione eventualmente intrattenuti dagli aderenti con l'MTS, secondo quanto contenuto nelle Disposizioni e relativi allegati.

#### Art. 12

*(Mantenimento delle condizioni per l'ammissione)*

1) Gli Operatori dimostrano almeno annualmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Società di gestione, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da Società di revisione - utile a tal fine.

2) Gli Operatori comunicano alla Società di gestione, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

#### Art. 13

*(Sospensione dalle negoziazioni)*

1) Fatta salva la previsione del comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3, o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero a seguito della dichiarazione di insolvenza di mercato pronunciata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 72 del T.U.F.

2) In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) la sospensione può essere limitata al segmento del mercato nel quale si negoziano contratti da eseguire attraverso il servizio ivi indicato. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. d), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, nel termine di tre mesi alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che il patrimonio non sia ricostituito nel termine sopraindicato.

3) E' sospeso automaticamente l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività di prestazione dei servizi di investimento.

4) La Società di gestione può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre Società di gestione di Mercati regolamentati, italiane o estere.

5) La sospensione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 31 con le modalità di cui all'art. 32.

6) Nei casi diversi da quelli del comma 5, competente a disporre la sospensione è il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione - o, in caso di urgenza, il Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, l'altro soggetto competente in base allo statuto della Società di gestione.

7) La sospensione è revocata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

#### Art. 14

*(Esclusione dalle negoziazioni)*

1) La Società di gestione esclude dalle negoziazioni l'Operatore:

a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 9, comma 1

b) che si trovi in stato di insolvenza accertato

c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3

2) E' escluso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di esclusione dalle negoziazioni.

3) L'esclusione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 31 con le modalità di cui all'art. 32.

4) Nei casi diversi da quelli del comma 3, competente a disporre l'esclusione è il Consiglio di Amministrazione della Società di gestione.

#### Art. 15

*(Recesso dall'adesione al mercato)*

L'Operatore che intenda recedere dall'adesione al mercato BondVision deve inviare comunicazione scritta alla Società di gestione, nei modi e nei termini previsti dal contratto indicato all'art. 10, comma 5.

### **TITOLO IV OPERATORI PRINCIPALI**

#### Art. 16

*(Iscrizione nel Registro degli Operatori Principali)*

1) E' tenuto presso la Società di gestione un "Registro degli Operatori Principali" di ogni comparto o gruppo omogeneo di strumenti negoziati, nel quale la Società di gestione iscrive gli Operatori che ne facciano domanda nei termini e modi stabiliti nelle Disposizioni e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento. Le disposizioni indicano i diversi comparti per ciascuno dei quali ogni Operatore può fare domanda di iscrizione come Operatore Principale.

2) Possono essere iscritti nel Registro di cui al comma 1 soltanto gli Operatori di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) possesso - direttamente o attraverso idonei rapporti contrattuali - di una struttura organizzativa adeguata, che consenta il pieno e corretto adempimento degli obblighi che fanno carico agli Operatori principali ed in particolare di quelli di cui all'art. 17. Nella valutazione dell'adeguatezza della struttura si tiene conto, tra l'altro, del numero e della qualificazione professionale degli addetti, dei sistemi di collegamento e di trasmissione dati utilizzati, nonché delle strumentazioni hardware e software impiegate.

b) per ogni rispettivo comparto: (i) gli operatori riconosciuti come Operatori principali o equivalenti in almeno uno Stato dell'Unione Europea e/o (ii) gli operatori riconosciuti come Operatori principali di MTS Italia, Francia, Belgio, Amsterdam, Portogallo o di ogni altro mercato MTS e

gli European Primary Dealers e Single Market Specialist di EuroMTS.

**Art. 17**  
*(Obblighi)*

- 1) L'iscrizione nel Registro di cui all'art. 16 comporta l'impegno di:
- rispondere alle Richieste di Prezzo alle specie di strumenti finanziari oggetto delle richieste formulate dagli Operatori entro il periodo di tempo previsto dalle Disposizioni, e
  - contribuire alla formazione di un Prezzo Indicativo anonimo secondo quanto stabilito dalle Disposizioni.

2) I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 16 debbono, in esecuzione dell'impegno di cui al comma 1, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi quantitativamente e qualitativamente significativi. In particolare, le Proposte esposte in risposta alle Richieste dell'Operatore devono essere in linea con le condizioni generali del mercato e coerenti con l'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari oggetto della richiesta degli Operatori.

3) Ciascun Operatore Principale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere alla Società di gestione una sospensione temporanea dell'impegno di cui al comma 1. In ogni caso la Società di gestione deve essere tempestivamente informata di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta ad impossibilità di funzionamento del Sistema.

**Art. 18**  
*(Verifica periodica dei requisiti)*

1) Gli Operatori principali dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Disposizioni, la permanenza delle condizioni di cui all'art. 16. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da Società di revisione - utile a tal fine.

2) Gli Operatori principali comunicano alla Società di gestione, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro.

**Art. 19**  
*(Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro)*

1) Fatta salva la previsione di cui al comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 16 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza delle predette, sospende l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che siano venute meno le predette condizioni.

2) La Società di gestione cancella dal Registro di cui all'art. 16 l'Operatore sospeso dalle funzioni di Operatore principale ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito la dimostrazione del ripristino delle condizioni di cui all'art. 16, comma 2.

**Art. 20**  
*(Altre disposizioni applicabili)*

Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Operatore principale si applicano le disposizioni del Titolo III.

**TITOLO V**  
**NEGOZIAZIONI**

**Art. 21**

*(Tipi di contratto ammessi)*

1) I titoli di cui all'art. 4 possono essere negoziati nel mercato mediante i seguenti tipi di contratto:

- compravendita, a pronti e a termine
- pronti contro termine
- base (basis trading)
- differenziali (spread e switch, denominazioni di uso comune nei mercati finanziari, riguardanti modalità di quotazione che consentono di quotare una differenza, espressa in prezzo o in punti base di rendimento, tra due strumenti finanziari della stessa specie o di specie diverse. Queste modalità di quotazione, quando applicate, danno origine a due distinti contratti di compravendita, di segno inverso riguardanti i titoli tra i quali è stato quotato il differenziale di prezzo o di rendimento).

2) Ciascuno dei tipi contrattuali indicati al comma 1 può ricomprendere differenti schemi negoziali. Ogni schema negoziale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società di gestione, allegato alle Disposizioni ed è portato a conoscenza degli Operatori attraverso circolari che ne precisano i tempi di inserimento nel Sistema.

**Art. 22**  
*(Svolgimento delle negoziazioni)*

1) Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni ad un apposito sistema di negoziazione che consente l'effettuazione di richieste competitive da parte degli Operatori, l'esposizione di Proposte da parte degli Operatori Principali, la conclusione dei contratti, l'inoltro delle informazioni necessarie a regolare le operazioni presso le istituzioni che svolgono il servizio di regolamento ed in quelle che svolgono il servizio di deposito e la comunicazione agli Operatori di informazioni relative all'operatività del mercato.

2) La Società di gestione individua, attraverso le Disposizioni, gli schemi delle "pagine" operative ed informative del Sistema e dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori tramite apposite circolari.

3) Le negoziazioni sono effettuate dagli Operatori principali in nome e per conto proprio. Ai fini di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, lett. b), esse si intendono effettuate a condizioni coerenti con l'andamento del mercato, secondo i criteri di cui all'art. 17, comma 2. Possono essere svolte operazioni in nome proprio ma per conto terzi dai soggetti che gestiscono risparmio.

4) Il funzionamento del Sistema è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Operatori principali sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.

5) Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Disposizioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per Categorie di Strumenti finanziari.

Ai contratti stipulati nell'ambito del Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Disposizioni e nel contratto che regola il rapporto con la Società di gestione.

**Art. 23**  
*(Proposte)*

1) Le Proposte possono essere esposte esclusivamente dagli Operatori principali e sono impegnative, nella misura

indicata nel comma 3, esclusivamente nei confronti degli Operatori.

2) Le Proposte, possono essere formulate per importi pari al lotto minimo negoziabile od a suoi multipli. Le modifiche delle condizioni di prezzo in acquisto e in vendita da parte di un Operatore principale sono apportate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalle Disposizioni.

3) Le Proposte possono anche avere valore solo indicativo. L'Operatore può richiedere ulteriori modifiche dalla proposta originaria. L'Operatore principale può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato a concludere il contratto quando la Proposta viene accettata dall'Operatore per il prezzo proposto, entro il quantitativo offerto e nel tempo di validità. Qualora l'Operatore invii un'accettazione su un prezzo non più attivo l'Operatore Principale può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.

4) Relativamente alle modalità di esposizione nelle apposite pagine, per ciascun Strumento finanziario, le Proposte sono ordinate dal Sistema in ordine di prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione.

5) Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora esposte nel Sistema vengono automaticamente cancellate.

#### Art. 24

##### *(Richieste di prezzo)*

1) Le Richieste di prezzo possono essere esposte esclusivamente dagli Operatori e sono impegnative, nella misura indicata nel comma 2, esclusivamente nei confronti degli Operatori principali. Le Richieste di prezzo possono anche essere inviate con riferimento a Proposte non più attive. In questo caso l'Operatore principale può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.

2) Le Richieste di prezzo possono essere inviate ad un numero massimo di Operatori principali stabilito dalle Disposizioni. Detti Operatori principali possono essere scelti, di volta in volta, tra tutti quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 16.

3) Le Richieste possono essere di prezzo, di quantità di valuta, di denaro o lettera ovvero di una combinazione di detti elementi.

#### Art. 25

##### *(Conclusione e registrazione dei contratti)*

1) La conclusione dei contratti avviene mediante l'accettazione della Proposta da parte dell'Operatore, secondo le modalità stabilite nelle Disposizioni dalla Società di gestione.

2) Tutti i contratti conclusi nel mercato vengono registrati in un apposito archivio elettronico, con le modalità stabilite dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del D. Lgs. n. 58/98 e del relativo regolamento di attuazione.

3) Al termine di ogni giornata di negoziazione vengono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Richieste di prezzo, alle Proposte immesse nel Sistema, nonché ai contratti conclusi.

#### Art. 26

##### *(Esecuzione dei contratti)*

1) Il Sistema, ove applicabile, trasmette alle istituzioni deputate ai servizi di deposito e liquidazione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), individuate dalla Società di gestione ai fini della compensazione e liquidazione ovvero liquidazione lorda, i dati necessari per l'esecuzione dei contratti stessi. Il riscontro è effettuato secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalle Disposizioni.

2) Ai fini del comma 1, apposita pagina informativa del Sistema rende conoscibile a tutti gli Operatori una tabella anagrafica soggettiva recante la ragione sociale di coloro che eventualmente aderiscono indirettamente al servizio di deposito e liquidazione, ai sensi dell'art.9, comma 4, dei contratti e dei soggetti aderenti diretti a detto servizio.

3) La diffusione della tabella di cui al comma 2 ed i suoi aggiornamenti valgono ad ogni effetto come comunicazione agli altri Operatori del soggetto al quale andranno fatti i pagamenti a favore dell'Operatore che sia loro controparte e legittimano gli Operatori che provvedono al servizio di pagamento e di incasso alle relative operazioni per conto del proprio mandante, nei confronti delle controparti contrattuali di quest'ultimo.

Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 58/98, e quanto indicato nelle Disposizioni con riguardo alle istituzioni depositarie individuate dalla Società di gestione, l'esecuzione dei contratti a pronti ha luogo di norma il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione.

4) L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto i titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento di operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) di titoli della stessa specie.

#### Art. 27

##### *(Cancellazione dei contratti)*

Su richiesta dei due Operatori contraenti, un contratto concluso sul mercato potrà essere cancellato quando la negoziazione è avvenuta in modo accidentale o per disfunzioni del Sistema. Qualora sia solo uno dei due Operatori a chiedere la cancellazione del contratto, la Società dovrà verificare le condizioni di mercato esistenti al momento della negoziazione utilizzando una procedura speciale di cancellazione d'ufficio secondo quanto indicato nelle Disposizioni. La procedura di cancellazione d'ufficio potrà essere richiesta entro i tempi massimi stabiliti dalle Disposizioni.

### **TITOLO VI INFORMATIVA**

#### Art. 28

##### *(Informativa agli investitori)*

1) La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

2) In ogni caso, per ogni strumento finanziario trattato nel mercato, la Società di gestione fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema, le informazioni sull'operatività della giornata relative:

- a) alle Richieste di prezzo esposte nel sistema relativamente ad ogni Operatore
- b) alle Proposte esposte nel Sistema, con indicazione del prezzo e della quantità
- c) prezzi e quantità delle migliori Proposte in acquisto ed in vendita
- d) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nel corso della giornata fino all'istante del rilevamento
- e) stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei contratti da lui conclusi.

3) La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema, le seguenti tabelle:

- a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi delle Specie di strumenti finanziari
- b) tabella oggettiva anagrafica recante gli schemi negoziali trattati nell'MTS e relativi codici
- c) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni, indicante altresì gli Operatori che aderiscono

indirettamente al servizio di deposito e liquidazione dei contratti ed i soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

4) Il contenuto e le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi precedenti sono individuati nel dettaglio dalla Società di gestione attraverso le Disposizioni.

5) La Società di gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino redatto secondo quanto previsto nelle Disposizioni nel quale vengono riportate, per ciascuno Strumento finanziario trattato nel mercato, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolate con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Disposizioni possono prevedere i casi nei quali ai fini del predetto calcolo non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.

6) La Società di gestione può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla Banca d'Italia e la CONSOB.

#### Art. 29

##### *(Informativa alle autorità)*

1) La Società di gestione fornisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel mercato, nonché ogni altro dato, notizia, atto e documento richiesto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 76 T.U.F.

2) La Società di gestione comunica preventivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Banca d'Italia copia delle Disposizioni che intende emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1.

### **TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI**

#### Art. 30

##### *Controllo del regolare andamento delle negoziazioni*

1) La Società di gestione vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Disposizioni; adotta altresì tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato.

2) La Società di gestione svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) verifica, attraverso il flusso informativo del Sistema, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede tempestivamente chiarimenti all'Operatore Principale interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile

b) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni

c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Sistema

d) informa prontamente gli Operatori, attraverso comunicazioni scritte ed avvisi inseriti su apposite pagine del circuito telematico, in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato

e) provvede alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema, nei modi stabiliti dalle Disposizioni.

3) Nell'esercizio dell'attività di gestione del mercato la Società di gestione può, tra l'altro:

a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero mercato o a singole specie o Categorie di Strumenti finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito

b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero mercato o a singole specie o Categorie di Strumenti finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali

c) richiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti, relativamente all'operatività del mercato e fuori dal mercato, relativamente agli strumenti trattati sul mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni

d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi con ragionevole preavviso e secondo le eventuali procedure descritte nelle Disposizioni.

4) Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 26 e 28, la Società di gestione mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del mercato. Il Sistema prevede codici di accesso alle informazioni disponibili.

5) La Società di gestione provvede, di propria iniziativa, allo storno delle posizioni e, dove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

#### Art. 31

##### *(Sanzioni)*

1) All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Disposizioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema, è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:

a) censura scritta

b) sanzione pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 25.000

c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi

d) esclusione dalle negoziazioni

e) sospensione dalle funzioni di Operatore principale, per un periodo non superiore a due mesi

f) cancellazione dall'elenco degli Operatori principali

La Società di gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.

2) All'Operatore principale che, dopo aver ricevuto una delle sanzioni di cui alle lett. a) o b) del comma precedente, per l'accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, entro sei mesi violi nuovamente i predetti obblighi, è applicata la misura della sospensione per un periodo non inferiore a dieci giorni.

3) Nel caso in cui vengano applicate le sanzioni della sospensione o dell'esclusione dalle negoziazioni, l'Operatore che ne sia destinatario, per quanto riguarda l'operatività sul mercato, resta abilitato esclusivamente a regolare, sotto il controllo della Società di gestione, i contratti ancora in essere alla data in cui diviene efficace la sanzione.

4) I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono adottati, in nome e per conto della Società di gestione, al termine del procedimento di cui all'art. 32, dal Collegio dei Proviviri. Detto Collegio è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati per un biennio, rinnovabile, dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari. Il compenso dei componenti il Collegio è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

5) Il Collegio di cui al comma 4 delibera a maggioranza dei suoi membri. Al membro effettivo che rivesta una carica amministrativa, di controllo o direttiva in seno ad un Operatore, o sia ad esso legato da rapporti di consulenza, subentra un membro supplente nelle deliberazioni che riguardino comportamenti tenuti da detto Operatore.

6) Le regole di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Collegio stesso ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

7) Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

8) Il soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali può esservi reinscritto, previa presentazione di una nuova domanda e secondo le procedure a tal fine dettate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

#### Art. 32

##### *(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)*

1) La Società di gestione, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 31, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.

2) Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede della Società di gestione scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 2.

3) Il Collegio dei Provirati, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.

4) Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano l'applicazione di una sanzione, anche alla Banca d'Italia ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5) La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce le forme di pubblicità

della decisione stessa su quotidiani e/o pagine informative del Sistema. Detta pubblicità può essere esclusa ove venga inflitta la sanzione della censura scritta o una sanzione pecuniaria.

6) In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'Operatore interessato. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.

7) Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'Operatore.

### **TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 33

##### *(Controversie)*

1) Ciascun Operatore, nella proposta di contratto di utenza di cui all'art. 10, comma 5;

a) sottoscrive una clausola compromissoria per effetto della quale tutte le controversie che dovessero insorgere con la Società di gestione in relazione alla predetta adesione e agli atti ad essa conseguenti, comprese quelle riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e delle Disposizioni, e relative modifiche, sono deferite in arbitrato, nei modi ivi previsti

b) sottoscrive atti volti a rimettere alla Società di gestione l'accertamento, a richiesta, di casi in cui i contratti conclusi dal medesimo con altri Operatori debbano ritenersi viziati da errori di immissione o di trasmissione, con assunzione dell'impegno nei confronti delle controparti contrattuali di considerare tale accertamento come vincolante

#### Art. 34

##### *(Pubblicità del regolamento)*

Il presente regolamento è reso pubblico secondo le disposizioni adottate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DM Economia del 23 aprile 2003

### Disposizioni di attuazione del regolamento del mercato

#### Art. 1.

##### *(Definizioni (Art. 1 Reg.))*

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Disposizioni con il medesimo significato.

2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione:  
- "Regolamento" indica il regolamento del mercato BondVision deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del Tesoro

3. Ai fini dell'art. 1 del Regolamento, ove il prezzo di riacquisto dei titoli oggetto dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. b, del Regolamento sia stato concordato attraverso l'indicazione di un tasso, il prezzo stesso è determinato attraverso l'applicazione, a detto tasso, della seguente formula di conversione:

$$P=100/(1+R)^T$$

In detta formula:

P= prezzo percentuale

R= rendimento lordo a scadenza/100 (p.e. 5%=0,05)

T= numero di giorni solari intercorrenti tra la data di regolamento della transazione e scadenza trattata /365

4. La stessa formula è applicabile anche per i corrispettivi espressi in tassi nei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a).

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO**

#### Art. 2.

*(Servizio di Compensazione e Liquidazione (Artt. 9.3, 9.4 Reg.))*

1. Relativamente al regolamento di titoli di Stato italiani, l'adesione diretta al Servizio di compensazione e liquidazione avviene in conformità alle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 69, comma 1, T.U.F. secondo le modalità stabilite dal soggetto che gestisce detto Servizio, incluso tra queste l'obbligo di tenere rapporti di deposito in denaro presso la Banca d'Italia

2. L'adesione indiretta al Servizio di compensazione e liquidazione di cui all'art. 69 del T.U.F. avviene per mezzo di un contratto, stipulato con altro soggetto (regolatore) – aderente diretto a detto Servizio e sottoscrittore di apposito contratto con la MTS S.p.A – sulla base del quale quest'ultimo provvederà all'esecuzione, attraverso il Servizio di compensazione e liquidazione, dei contratti conclusi nel mercato dall'aderente indiretto.

3. Non vengono regolati attraverso il Servizio di compensazione e liquidazione i contratti aventi ad oggetto titoli diversi da quelli emessi in Euro dalla Repubblica italiana.

4. La partecipazione ai sistemi di regolamento diversi da quello italiano potrà avvenire mediante adesione diretta o indiretta.

#### Art. 3.

*(Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Art. 9.3 d Reg.))*

1. In mancanza di istruzioni regolamentari (pubblicistiche) per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell'Operatore interessato, questo viene calcolato in base ai criteri indicati dai principi contabili internazionali predisposti dalla International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

#### Art. 4.

*(Accertamento dei requisiti per l'ammissione (Artt. 9.3 e 10 Reg.))*

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento viene accertata in sede di esame della domanda di ammissione.

2. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato dalla Società di gestione con riferimento all'ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. La Società di gestione può accertare il possesso del requisito patrimoniale anche mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del T.U.F.. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analoga certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.

4. L'adesione diretta al Servizio di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione di attestazione rilasciata dal gestore di detto Servizio. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione di copia originale del contratto tra aderente indiretto e aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

5. Il possesso del requisito di adeguatezza organizzativa viene verificato sulla base dei dati e delle informazioni forniti alla Società di gestione tramite la compilazione di apposito questionario predisposto dalla Società stessa. La Società ha inoltre il diritto di verificare direttamente quanto dichiarato dal soggetto istante.

#### Art. 5.

*(Procedimento di ammissione alle negoziazioni (Art. 10 Reg.))*

1. Il soggetto che intenda essere ammesso alle negoziazioni nel mercato BondVision deve inoltrare alla Società di gestione il contratto di utenza di cui all'Allegato X, debitamente sottoscritto e completo della documentazione ivi prevista. Detto soggetto potrà iniziare le negoziazioni a partire dal giorno che verrà indicato dalla Società di gestione nell'atto di accettazione del contratto di utenza.

2. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta la Società di gestione ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta alla Società di gestione il termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento resta sospeso. Trascorsi due mesi dalla comunicazione di cui sopra senza che il soggetto interessato abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione si intende respinta.

3. Le domande di ammissione saranno esaminate dalla Società di gestione secondo l'ordine della loro presentazione.

#### Art. 6.

*(Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato (Art. 11.1 c Reg.) e sospetto stato di insolvenza (Artt. 13.1, 13.2 Reg.))*

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, la Società di gestione, per mezzo delle strutture a ciò deputate, interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 32 del Regolamento – al soggetto interessato.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, costituisce fondata ragione per ritenere che l'Operatore, aderente indiretto al Servizio di compensazione e liquidazione, versi in stato di insolvenza la comunicazione, da parte dell'aderente diretto a detto Servizio al quale il primo fa capo, che detto Operatore non ha adempiuto nei termini alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.

#### Art. 7.

*(Tariffe (Art. 11.1 k Reg.))*

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti dalla Società di gestione è determinato applicando la struttura tariffaria di cui all'Allegato F del contratto di utenza.

Nel determinare la struttura tariffaria la Società potrà tener conto del rapporto di adesione degli Operatori con l'MTS; in particolare potranno essere previste condizioni particolari per gli operatori che aderiscono anche a questo mercato.

#### Art. 8.

*(Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione (Art. 12 Reg.))*

1. Il periodo annuale da considerare ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di ammissione decorre dal primo giorno lavorativo del mese successivo alla data a partire dalla quale l'Operatore è ammesso alle negoziazioni nel Mercato. Per gli anni successivi al primo, il periodo annuale decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo precedente.

2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata dalla Società di gestione annualmente, con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti

possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio minimo richiesto per l'ammissione potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3 di queste Disposizioni.

5. Il termine di tre mesi di cui all'art. 13, comma 2 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, da quella in cui la Società di gestione comunque accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. Il soggetto per il quale è venuto meno il requisito deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo dalla Società di gestione in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3 di queste Disposizioni, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art. 9, comma 3, lett. d, del Regolamento. Detto soggetto può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso la Società di gestione provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui all'art. 7 di queste Disposizioni.

6. L'accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a, del Regolamento avviene tramite acquisizione dell'attestazione rilasciata dal gestore del Servizio di compensazione e liquidazione. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di compensazione e liquidazione viene accertata mediante acquisizione in copia originale del contratto tra aderente indiretto ed aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

7. La verifica della permanenza del requisito di adeguatezza organizzativa avviene secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 5, o secondo altre formalità semplificate stabilite dalla Società di gestione.

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO

##### Art. 9

*(Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Art. 16.1 Reg.))*

1. L'Operatore che intenda ottenere l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali, deve inoltrare il contratto di utenza alla Società di gestione di cui all'Allegato Y, debitamente sottoscritto e completo della documentazione ivi prevista. L'iscrizione nel Registro avrà efficacia a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione nell'atto di accettazione del contratto di utenza che, di norma, coinciderà con il primo giorno del semestre di calendario (1 Gennaio - 1 Luglio) successivo alla data di accettazione del contratto di utenza.

##### Art. 10

*(Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Artt. 16.1, 16.2 Reg.))*

1. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali viene accertato in sede di esame della domanda d'iscrizione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 4, commi 2, 3, 5,

##### Art. 10 bis (Art. 17.1 Reg.)

1. Gli Operatori Principali autorizzano la Società di gestione a rispondere con un messaggio di fine asta ad ogni Richiesta di

prezzo a cui l'Operatore Principale non risponde nel periodo d'asta.

2. Gli Operatori Principali si impegnano a contribuire alla formazione di prezzi indicativi anonimi come segue:

a) a ciascun Operatore Principale viene assegnato su base mensile un ulteriore sottoinsieme di strumenti finanziari scelti tra quelli già assegnati alla medesima istituzione sulla piattaforma EuroMTS (indicativamente non più dell'80% di tali strumenti finanziari).

b) Ciascun Operatore Principale si impegna a fornire, rispetto a tali strumenti, prezzi in acquisto e vendita per un minimo di 5 ore giornaliere.

c) Ciascun Operatore Principale ha la facoltà, ma non l'obbligo, di fornire prezzi indicativi su un numero limitato di ulteriori strumenti non assegnati al medesimo dalla Società di gestione.

##### Art. 11

*(Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori Principali (Art. 18 Reg.))*

1. La verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 8.

#### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL REGOLAMENTO

##### Art. 12

*(Pagine del Sistema (Art. 22.2 Reg.))*

1. Il Sistema si articola nelle pagine del Manuale Tecnico Operativo indicate nell'Allegato C al contratto di utenza.

##### Art. 13

*(Orari di negoziazione (Art. 22.5 Reg.))*

1. BondVision osserva gli orari di mercato qui sotto riportati (orari riferiti all'Europa Continentale):

**Pre-opening: 7:30 – 8:00.** L'Operatore Principale può inserire le proposte di prezzo. La negoziazione è inibita, nessuna visibilità delle proposte di prezzi indicativi degli altri Operatori Principali

**Market Open/Settlement Close: 8:00 – 17:30.** Gli Operatori Principali e gli Operatori possono negoziare sul mercato.

**Market Close/ Split Definition: 17:30. – 17:45** Tutte le attività di negoziazione sono inibite. Gli Operatori hanno a disposizione ulteriori **15 minuti** per allocare i contratti eseguiti in modalità split e non ancora definiti nella fase di mercato precedente.

**Market Close: 17:45 -** Tutte le attività di negoziazione sono inibite.

**E' data facoltà alla Società di gestione di estendere gli orari di mercato fino alle 18:30 (After Hour Trading). Gli Operatori possono decidere su base volontaria la partecipazione a detta fase di mercato. L'introduzione di detta fase verrà notificata a mezzo di una circolare**

##### Art. 14

*(Proposte (Artt. 23.2 23.3, 23.4 Reg.))*

1. Le Proposte sono modificabili in qualsiasi momento.

2. Per ciascuna specie di strumento finanziario le Proposte vengono ordinate dal Sistema per prezzo. La priorità di trattamento delle Proposte è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema.

3. Le proposte sono anonime e indicative. La quantità deve essere esposta.

##### Art. 15

*(Richieste di prezzo (Art. 24.2 Reg.))*

1. Le Richieste di prezzo possono essere inviate fino ad un massimo di 4 Operatori Principali. Detti Operatori Principali potranno essere scelti tra quelli con i quali ogni Operatore è autorizzato a negoziare.

2. L'Operatore deve essere autorizzato a negoziare sul sistema da almeno due Operatori Principali per ciascuna tipologia di titoli.

3. Il tempo di durata globale di una Richiesta di prezzo è fissato in 90 secondi.

4. Gli Operatori Principali fatti oggetto di Richiesta di prezzo devono immettere una proposta da ritenersi non modificabile:

- per almeno 5 secondi in caso di richiesta competitiva
- per almeno 10 secondi in caso di richiesta competitiva di tipo switch
- per almeno 15 secondi in caso di richiesta non competitiva

#### Art. 16.

*(Conclusione e registrazione dei contratti (Artt. 25.1 25.2 25.3 Reg.))*

1. Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il "prezzo di conclusione" del contratto, a scelta tra le Proposte effettuate dagli Operatori Principali.

2. L'incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene secondo i seguenti criteri:

- a) l'Operatore è libero di applicare la proposta a lui più confacente
- b) nel caso vi siano più Proposte allo stesso prezzo non viene applicato alcun abbinamento automatico secondo criterio temporale di immissione delle Proposte
- c) gli Operatori Principali fatti oggetto di Richiesta di prezzo non vengono a conoscenza dell'identità degli altri Operatori Principali coinvolti nella stessa, ma solo del loro numero

3. La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati relativi ai contratti conclusi nel mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

- a) parti contraenti
- b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto
- c) quantità e prezzo.

4. E' assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

5. L'accettazione di Applicazioni inferiori a 2,5 milioni di Euro o di un ammontare equivalente, è a discrezione dell'Operatore principale.

#### Art. 17.

*(Esecuzione dei contratti (Art. 26 Reg.))*

1. I termini per l'esecuzione dei contratti su titoli esteri sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

2. Il Sistema potrà provvedere ad inoltrare automaticamente le istruzioni di regolamento sui conti esplicitamente indicati dall'Operatore.

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO**

#### Art. 18.

*(Informativa agli investitori (Art. 28 Reg.))*

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni di cui all'art. 28, commi 2 e 3, del Regolamento, a mezzo dell'apposita Pagina Statistica del Sistema.

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO**

#### Art. 19.

*(Storno di operazioni (Artt. 27 e 30 Reg.))*

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del mercato.

2. Ove la richiesta di storno provenga da una sola delle parti, la Società di gestione, in attuazione del mandato ad essa conferito dalle parti in sede di ammissione al mercato, accerta se la transazione debba considerarsi anomala alla luce dell'art. 22, comma 3, del Regolamento. L'accertamento è condotto

attraverso la verifica della coerenza, rispetto all'andamento del mercato, delle condizioni alle quali il contratto è stato concluso. Qualora la Società di gestione accerti che il contratto è stato concluso a condizioni non coerenti rispetto all'andamento del mercato, e comunque non inferiore ad uno scostamento del 3% dal prezzo dell'ultimo contratto, ne dà comunicazione alle parti e provvede allo storno dell'operazione.

3. In presenza di problemi tecnici, si applicherà la seguente procedura di cancellazione unilaterale.

a) Per "MMI" si intende un malfunzionamento del Sistema di rilievo tale che il Direttore Generale della Società, o un suo delegato, giudichi bloccante per l'operatività. Gli elementi che vengono presi in considerazione per stabilire tale grado di malfunzionamento devono essere i seguenti:

(i) il sistema è inaccessibile (o "down") durante le normali ore di mercato;

(ii) l'attività di "market-making" è ristretta a causa, ad esempio, del malfunzionamento della rete che impedisca ad un numero consistente di Operatori Principali di accedere al Sistema;

(iii) il livello tecnico di servizio del Sistema sia tale per cui un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza venire esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di quotare, siano impossibilitati a vedere la lista dei best prices o vedano prezzi errati nella pagina best);

(iv) la sicurezza o integrità del Sistema sia compromessa o a rischio imminente, o la Società sia impossibilitata a vedere o controllare il Sistema usando gli strumenti standard.

b) La durata dell'MMI va dal momento che il Direttore Generale, o un suo delegato, individuerà come momento in cui è avvenuto il primo impatto sul sistema dell'MMI sino a che lo stesso Direttore Generale, o un suo delegato, non determini che il Sistema sia stato riportato allo stato normale. Ferma restando tale discrezionalità del Direttore Generale, sarà prassi normale individuare come momento iniziale dell'MMI quello del ricevimento della notifica iniziale di malfunzionamento.

c) Stabilito il verificarsi di un MMI, la Società effettuerà la cancellazione di quei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detta cancellazione

la Società potrà tener conto anche di contratti conclusi al di fuori del periodo dell'MMI comunque interessati dal malfunzionamento, come pure di contratti eseguiti all'interno del periodo di MMI ma non ritenuti interessati da quest'ultimo. La Società dovrebbe, sebbene non obbligata, consultarsi con gli Operatori i cui contratti sono, o potrebbero essere, interessati dall' MMI.

d) La Società informa tempestivamente gli Operatori e le Autorità di Vigilanza del verificarsi di un MMI specificando l'orario di inizio e di conclusione dello stesso. Salvo impedimenti di forza maggiore saranno informate le controparti i cui contratti risultino oggetto di cancellazione entro la fine del giorno di negoziazione in oggetto."

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE VARIE

### Art. 20.

*(Collegamento remoto (Artt. 9, 16, 22 Reg.))*

1. Ai fini di cui agli artt. 9, 16 e 22 del Regolamento, agli Operatori è consentito – nel rispetto delle normative e dei principi applicabili a ciascuna fattispecie – di installare i propri terminali al di fuori del territorio della Repubblica, con collegamenti remoti al Sistema compatibili con il funzionamento di questo.

2. Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle negoziazioni la Società di gestione può impartire, caso per caso, istruzioni, anche per quanto riguarda le modalità tecniche di collegamento sia locale che di rete.

### Art. 21

*(Art. 30.3 Reg.)*

1. Nell'effettuare una verifica presso i locali dell'operatore, la Società di gestione dovrà dare un ragionevole preavviso.

2. La Società di gestione potrà effettuare verifiche solo secondo le procedure operative convenute dalla BondVision Dealers Executive Committee e adottate dal Consiglio della Società di gestione.

#### ELENCO ALLEGATI

Allegato X: Contratto di Utenza Operatore

Allegato Y: Contratto di Utenza Operatore Principale

CDA 17 giugno 2004